

Allegato A) alla deliberazione di G.C. n. 259 del 22/11/2006

# **T A R I F F E**

**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

Ai sensi del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507

In vigore dal 01/01/2007

## OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (Artt. 42 comma 6 e 44 comma 1, lett. A) del D. Lgs. 507/93).

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ <b>30,68</b> = (base)
Categoria seconda	€ <b>27,61</b> = (- 10%)
Categoria terza	€ <b>21,47</b> = (- 30%)

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (Art. 44, comma 1 lett. c).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 30% massima):

Categoria prima	€ <b>21,47</b> =
Categoria seconda	€ <b>19,33</b> =
Categoria terza	€ <b>15,03</b> =

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Art. 44, comma 2).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70% di legge):

Categoria prima	€ <b>9,20</b> =
Categoria seconda	€ <b>8,28</b> =
Categoria terza	€ <b>6,44</b> =

- D) Occupazioni con passi carrabili (Art. 44, comma 3).<sup>1</sup> Esenti

- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti (Art. 44, comma 10 del D. Lgs. 507/93).<sup>2</sup> Esenti

- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi (Art. 44, comma 8).<sup>3</sup> Esenti

---

<sup>1</sup>) La lettera D) del capitolo "OCCUPAZIONI PERMANENTI" del presente allegato è stata **esentata** con deliberazione di C.C. n. 120 del 17/12/2003. La precedente lettera D) così recitava:

D) Occupazioni con passi carrabili (Art. 44, comma 3).  
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima	€ <b>15,34</b> =
Categoria seconda	€ <b>13,80</b> =
Categoria terza	€ <b>10,74</b> =

<sup>2</sup>) La lettera E) del capitolo "OCCUPAZIONI PERMANENTI" del presente allegato è stata **esentata** con deliberazione di C.C. n. 120 del 17/12/2003. La precedente lettera E) così recitava:

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 10%):

Categoria prima	€ <b>13,80</b> =
Categoria seconda	€ <b>12,42</b> =
Categoria terza	€ <b>9,66</b> =

<sup>3</sup>) La lettera F) del capitolo "OCCUPAZIONI PERMANENTI" del presente allegato è stata **esentata** con deliberazione di C.C. n. 120 del 17/12/2003. La precedente lettera F) così recitava:

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50% massima):

Categoria prima	€ <b>15,34</b> =
-----------------	------------------

- G) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (Art. 44, comma 9).<sup>4</sup> Esenti
- H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.
- I) “Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi; (Art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 446/97, modificato dall’art. 18, comma 1, della legge 488/99).

La tassa è determinata con l’applicazione degli stessi criteri previsti per il canone, determinato forfettariamente come segue:

il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze (risultante al 31 dicembre dell’anno precedente) per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- I) fino a 20.000 abitanti, **€0,77** per utenza;  
 II) oltre 20.000 abitanti, **€0,65** per utenza;

In ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a **€ 516,46**.

Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.<sup>5</sup>

- L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa non si applica (Art. 47, comma 2 bis, come modificato dall’art. 3, c.62, della L.549/95).
- M) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48, comma 7).

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	<b>€ 17,04 =</b>
Zona limitrofa	<b>€ 11,36 =</b>
Sobborghi e zone periferiche	<b>€ 8,52 =</b>

Categoria seconda	<b>€ 13,80 =</b>
Categoria terza	<b>€ 10,74 =</b>

<sup>4</sup> ) La lettera G) del capitolo “OCCUPAZIONI PERMANENTI” del presente allegato è stata **esentata** con deliberazione di C.C. n. 120 del 17/12/2003. La precedente lettera G) così recitava:

Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50% massima):

Categoria prima	<b>€ 15,34 =</b>
Categoria seconda	<b>€ 13,80 =</b>
Categoria terza	<b>€ 10,74 =</b>

<sup>5</sup> La lettera I) del capitolo “OCCUPAZIONI PERMANENTI” del presente allegato è stata modificata con deliberazione di C.C. n. 27 del 23/02/2000. La precedente lettera I) così recitava:

- I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi;  
 la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:  
 Per ogni Km. lineare o frazione e per anno £. 250.000.= (Art. 47, comma 2, lett. A).
- |                   |    |           |
|-------------------|----|-----------|
| Categoria prima   | L. | 250.000.= |
| Categoria seconda | L. | 225.000.= |
| Categoria terza   | L. | 175.000.= |



## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico (Art. 45, comma 2, come sostituito dall'art. 3, c.61, della L. 549/95).

1. Tariffa giornaliera per mq.: (base)

Categoria prima	€ 2,27 =
Categoria seconda	€ 2,05 = (- 10%)
Categoria terza	€ 1,59 = (- 30%)

2. Tariffa oraria al mq.:

Categoria prima	€ 0,184 =
Categoria seconda	€ 0,168 =
Categoria terza	€ 0,129 =

La predetta tariffa si applica anche alle occupazioni occasionali per la vendita a domicilio con automezzi, furgoni, ecc.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20% (Art. 45, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 566/93).

3. Occupazione da parte di venditori ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono i loro prodotti (tariffa base di legge ridotta del 50%) (Art. 45, comma 5).
4. La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (Art. 45, comma 8).

### Tariffa per fascia oraria al mq.

Categoria prima:

Occupazioni nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 14,30: misura della tariffa per complessive ore 9 e 30 minuti	€ 0,415 =
Fascia oraria dalle ore 14,31 alle ore 20,00 per complessive ore 5 e 30 minuti	€ 0,227 =
Fascia oraria dalle ore 20,01 alle ore 24.00 per complessive ore 4	€ 0,341 =
Fascia oraria dalle ore 00,01 alle ore 5,00 per complessive ore 5	€ 0,153 =

Categoria seconda:

Occupazioni nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 14.30: misura della tariffa per complessive ore 9 e 30 minuti	<b>€ 0,374 =</b>
Fascia oraria dalle ore 14,31 alle ore 20,00 per complessive ore 5 e 30 minuti	<b>€ 0,205 =</b>
Fascia oraria dalle ore 20,01 alle ore 24.00 per complessive ore 4	<b>€ 0,307 =</b>
Fascia oraria dalle ore 00,01 alle ore 5,00 per complessive ore 5	<b>€ 0,137 =</b>

Categoria terza:

Occupazioni nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 14.30: misura della tariffa per complessive ore 9 e 30 minuti	<b>€ 0,290 =</b>
Fascia oraria dalle ore 14,31 alle ore 20,00 per complessive ore 5 e 30 minuti	<b>€ 0,159 =</b>
Fascia oraria dalle ore 20,01 alle ore 24.00 per complessive ore 4	<b>€ 0,239 =</b>
Fascia oraria dalle ore 00,01 alle ore 5,00 per complessive ore 5	<b>€ 0,108 =</b>

5. per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere festeggiamenti e mercati (esclusi i mercati settimanali) la tariffa di cui al punto 3) viene aumentata del 50%.

B) Per le occupazioni temporanee con tende e simili fisse o retrattili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

B)bis Le occupazioni temporanee con tende e simili fisse o retrattili, che siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi stessi sono esenti.<sup>6</sup>

C) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

D) Occupazioni temporanee di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (Art. 45, comma 2 lett. c).

E)

---

<sup>6</sup> La lettera B) bis del capitolo "OCCUPAZIONI TEMPORANEE" del presente allegato è stata aggiunta con deliberazione di C.C. n. 120 del 17/12/2003

